

## Codice civile

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79**

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO QUINTO. Delle società - CAPO QUINTO. Società per azioni - SEZIONE SESTA.  
Dell'assemblea**Articolo 2365****Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420 ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436. (1)

-----

(1) Il presente articolo ha così sostituito l'originario art. 2365, in virtù dell'art. 1 D.Lgs 17.01.2003, n. 6, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

"L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull' emissione di obbligazioni . Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli artt. 2450 e 2452."